



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 816 del 26/10/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO UE 2017/625 "CONTROLLI UFFICIALI". PROVVEDIMENTI IN QUALITA'DI "AUTORITA' COMPETENTE" ADOTTATI DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE AL. ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2016/212 DEL 24/03/2016.

DIRETTORE GENERALE – Dott. Vercellino Luigi

Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dott.ssa Marchisio Sara

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Colasanto Michele

Favorevole

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all'Atto Aziendale e al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Preso visione della proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, qui di seguito riportata:

"Rammentato il cosiddetto "Pacchetto Igiene", insieme di quattro testi legislativi emanati dall'Unione Europea – ossia Regolamenti C.E. n. 852/2004, n. 853/2004, Regolamenti 2017/625 e Regolamenti di esecuzione -che rappresentano la normativa di riferimento riguardo l'igiene della produzione degli alimenti ed i controlli a cui essi devono essere sottoposti, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute umana dei cittadini della Comunità Europea, assicurando l'immissione sul mercato di alimenti sicuri e sani;

Dato atto che il Regolamento U.E. n. 2017/625 è rivolto, in maniera specifica, proprio ai soggetti che devono verificare la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera;

Premesso altresì che l'articolo n. 3 del Reg. U.E. 2017/625 adotta le seguenti definizioni:
- *paragrafo 3) "Autorità competenti": lettera a) le autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1; lettera b) qualsiasi altra autorità cui è stato conferita tale competenza; lettera c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo.*
- *paragrafo 5) «organismo delegato»: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;*

Premesso inoltre che l'articolo n. 13 del Reg. U.E. 2017/625 definisce le modalità con cui l'Autorità Competente elabora le documentazioni scritte dei controlli ufficiali;

Visto l'art. n. 2 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (U.E.) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117", che

individua come Autorità Competente il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. n. 50 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 resta attribuita al Sindaco la possibilità di intervento, se necessario, in via di urgenza mediante l'esercizio di poteri extra ordinem, emettendo propri provvedimenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti in due circoscritte situazioni, quali le emergenze sanitarie di carattere territoriale e le esigenze contingibili legate a pericoli che minaccino l'incolumità generale (in relazione alle quali il Sindaco esercita i poteri conferitigli dalla legge quale ufficiale di Governo);

Rammentato in particolare che gli artt. nn. 137 e 138 del Reg. U.E. 2017/625 definiscono la graduazione delle misure che l'Autorità Competente deve adottare qualora, nel corso di un controllo ufficiale, individui una sospetta o accertata non conformità alla normativa in materia di sicurezza degli alimenti e mangimi ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Rammentato inoltre l'art. n. 3 punto 47 del più volte citato Reg. U.E. 2017/625, in cui si definisce il "blocco ufficiale" come la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione e comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti;

Richiamata la D.D. n. 172 del 14/03/2013 della Direzione Sanità-Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte che conferma in capo alla A.S.L. l'esercizio delle funzioni di Autorità competente per la sicurezza alimentare ai fini dell'applicazione del Regolamento C.E. n. 882/2004 (abrogato e sostituito dal Regolamento U.E. 2017/625);

Dato atto che all'Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'art 2 del D.Lgs. n. 27/2021, sono attribuite le funzioni di Autorità Competente in materia di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di:

- a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
- c) salute animale;
- d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
- e) benessere degli animali;
- f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.

Precisato che i provvedimenti che sono adottati dall'Azienda Sanitaria Locale in qualità di "Autorità Competente" ai sensi dell'art. 137 e 138 del Reg. U.E. 2017/625 sono i seguenti:

Art. 137

1. *Quando agiscono in conformità al presente capo, le autorità competenti danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.*
2. *In caso di sospetta non conformità, le autorità competenti svolgono un'indagine per confermare o eliminare tale sospetto.*
3. *Se necessario, le azioni intraprese ai sensi del paragrafo 2 comprendono: a) un'intensificazione dei controlli ufficiali su animali, merci e operatori per un periodo di tempo opportuno; b) il*

fermo ufficiale di animali e merci e di eventuali sostanze o prodotti non autorizzati, a seconda del caso.

Art.138

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:

- a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore; e*
- b) adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi.*

Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell'operatore per quanto riguarda la conformità.

2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui i seguenti:

- a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;*
- b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;*
- c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori;*
- d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;*
- e) dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;*
- f) dispongono che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici;*
- g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;*
- h) dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;*
- i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;*
- j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;*
- k) dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.*

Tenuto conto che le azioni di cui sopra sono procedimenti amministrativi che devono seguire le norme generali del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e le successive prescrizioni in merito alla semplificazione del procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno che vengano attribuite le funzioni di Autorità Competente per la sicurezza alimentare ai Direttori di Struttura Complessa di Sanità Pubblica Veterinaria (Servizi Veterinari Aree A, B e C) e di Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), ed al Personale con funzioni ispettive del Dipartimento di Prevenzione (Tecnici della Prevenzione, Dirigenti Medici e Dirigenti Veterinari) – assegnato alle suddette Strutture Complesse e al NIV del Servizio Veterinario – secondo le seguenti modalità:

- 1. I Direttori di Struttura Complessa di Sanità Pubblica Veterinaria (Servizi Veterinari Aree A, B e C) e di Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) - secondo le rispettive competenze - in base a quanto rilevato a seguito di controllo ufficiale o alle proposte del personale con funzioni ispettive a seguito di sopralluogo (organo di controllo dell'Autorità Competente), adottano atti di carattere ordinatorio e cautelare, nel caso di rilievi di non conformità ed in particolare: provvedimenti indicati al paragrafi 1, 2 e 3 lettere

a) -b) dell' art. 137 del Reg. U.E. 2017/625 e al paragrafo 1 lettere a), b) e al paragrafo 2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del citato art. 138 del Reg. U.E. 2017/625;

- 1.1 Il personale con funzioni ispettive, (Dirigenti Veterinari, Dirigenti Medici, Tecnici della Prevenzione) che sospetta o accerta e documenta sul campo una non conformità, adotta provvedimenti di carattere cautelare, immediatamente esecutivi, al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi derivanti dalla non conformità stessa -provvedimenti indicati all' art. 137 del Reg. U.E. 2017/625(paragrafo 1, 2 e 3 lettere -a) -b) e all'art. 138 del Reg. U.E. 2017/625 al paragrafo 1 lettere -a) -b) e al paragrafo 2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) j), k); adotta il provvedimento di "blocco ufficiale", la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti;
- 2) nel caso in cui il personale con funzioni ispettive di cui al punto 2 (Dirigenti e Tecnici della Prevenzione), nel corso della propria attività, ravvisi la necessità di intervenire d'urgenza, con l'emissione di un provvedimento di carattere ordinatorio a tutela della salute pubblica, potrà adottare il suddetto provvedimento, con successiva convalida entro 48 ore da parte del Direttore della Struttura Complessa di appartenenza, fatta salvo l'obbligo di informare immediatamente e preventivamente per le vie brevi il Direttore della Struttura Complessa di appartenenza e fatta salva altresì la possibilità di richiedere l'intervento di figure esperte specifiche del Dipartimento di Prevenzione a supporto della decisione;

L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 del citato Reg. U.E. 2017/625; elabora la prevista "documentazione scritta" (utilizzando la modulistica allegata al PRISA), contenente:

- a) una descrizione degli obiettivi del controllo ufficiale;
- b) i metodi di controllo applicati;
- c) gli esiti dei controlli ufficiali
- d) se opportuno, l'indicazione delle azioni che le autorità competenti richiedono all'operatore interessato di porre in essere sulla base degli esiti dei controlli ufficiali.

L'Autorità Competente, ai sensi ai sensi dell'art. 13 paragrafo 2, a meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, fornisce agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale, su loro richiesta, una copia della documentazione di cui al citato art 13 paragrafo 1, eccetto nei casi in cui è stato rilasciato un certificato o un attestato ufficiale. Le autorità competenti informano tempestivamente per iscritto l'operatore in merito a qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali.

L'Autorità Competente, ai sensi ai sensi dell'art. 138 paragrafo 3 del Reg. UE 2017/625, trasmette all'Operatore del Settore Alimentare (OSA) o al suo rappresentante, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i due giorni lavorativi:

- a) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 138 del Reg U.E. 625/2017, unitamente alle relative motivazioni; e
- b) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso; utilizzando la modulistica allegata al PRISA.

Si rammenta infine che l'esercizio delle funzioni previste dal Regolamento UE n. 2017/625 sarà oggetto di regolamentazione, tramite l'adozione di specifiche procedure approvate da successive determinazioni.

Tutto ciò premesso, si valuta necessario trasmettere gli atti al Direttore Generale, Legale Rappresentante dell'A.S.L.AL, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.;

DELIBERA

1) di dare atto che il presente provvedimento interviene a modifica della precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/212 del 24/03/2016 e che l'esercizio delle funzioni previste dal Regolamento U.E. n. 2017/625 sarà oggetto di regolamentazione, tramite l'adozione di specifiche procedure approvate da successive determinazioni.

2) di delegare le funzioni di Autorità Competente per la sicurezza alimentare (Regolamento U.E. n. 2017/625 e D.Lgs.27/2021) ai Direttori di Struttura Complessa di Sanità Pubblica Veterinaria (Servizi Veterinari Aree A, B e C) e di Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) ed al Personale con funzioni ispettive del Dipartimento di Prevenzione (Tecnici della Prevenzione, Dirigenti Medici e Dirigenti Veterinari) – assegnato alle suddette Strutture Complesse ed alla Struttura Semplice NIV Servizio Veterinario – secondo le seguenti modalità:

2.1) I Direttori di Struttura Complessa di Sanità Pubblica Veterinaria (Servizi Veterinari Aree A, B e C) e di Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) - secondo le rispettive competenze - in base a quanto rilevato a seguito di controllo ufficiale o alle proposte del personale con funzioni ispettive a seguito di sopralluogo (organo di controllo dell'Autorità Competente), adottano atti di carattere ordinatorio e cautelare, nel caso di rilievi di non conformità ed in particolare i provvedimenti indicati al paragrafi 1, 2 e 3 lettere a) -b) dell'art. 137 del Reg. UE 2017/625 e al paragrafo 1 lettere a), b) e al paragrafo 2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) del citato art. 138 del Reg. UE 2017/625;

2.2) Il personale con funzioni ispettive, (Dirigenti Veterinari, Dirigenti Medici, Tecnici della Prevenzione) che sospetta o accerta e documenta sul campo una non conformità, adotta provvedimenti di carattere cautelare, immediatamente esecutivi, al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi derivanti dalla non conformità stessa -provvedimenti indicati all'art. 137 del Reg. U.E. 2017/625(paragrafo 1, 2 e 3 lettere -a) -b) e all'art. 138 del Reg. UE 2017/625 al paragrafo 1 lettere -a) -b) e al paragrafo 2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) j), k); adotta il provvedimento di "blocco ufficiale", la procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti;

2.3) nel caso in cui il personale con funzioni ispettive di cui al punto 2 (Dirigenti e Tecnici della Prevenzione), nel corso della propria attività, ravvisi la necessità di intervenire d'urgenza, con l'emissione di un provvedimento di carattere ordinatorio a tutela della salute pubblica, potrà adottare il suddetto provvedimento, con successiva convalida entro 48 ore da parte del Direttore

della Struttura Complessa di appartenenza, fatto salvo l'obbligo di informare immediatamente e preventivamente per le vie brevi il Direttore della Struttura Complessa di appartenenza e fatta salva altresì la possibilità di richiedere l'intervento di figure esperte specifiche del Dipartimento di Prevenzione a supporto della decisione;

2.4) L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 del citato Reg. U.E. 2017/625; elabora la prevista "documentazione scritta" (utilizzando la modulistica allegata al PRISA), contenente:

e) una descrizione degli obiettivi del controllo ufficiale;

f) i metodi di controllo applicati;

g) gli esiti dei controlli ufficiali

h) se opportuno, l'indicazione delle azioni che le autorità competenti richiedono all'operatore interessato di porre in essere sulla base degli esiti dei controlli ufficiali.

L'Autorità Competente, ai sensi ai sensi dell'art. 13 paragrafo 2, a meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, fornisce agli operatori sottoposti a un controllo ufficiale, su loro richiesta, una copia della documentazione di cui al citato art 13 paragrafo 1, eccetto nei casi in cui è stato rilasciato un certificato o un attestato ufficiale. Le autorità competenti informano tempestivamente per iscritto l'operatore in merito a qualsiasi caso di non conformità individuato mediante i controlli ufficiali.

L'Autorità Competente, ai sensi ai sensi dell'art. 138 paragrafo 3 del Reg. UE 2017/625, trasmette all'OSA o al suo rappresentante, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i due giorni lavorativi:

c) notifica scritta della loro decisione concernente l'azione o il provvedimento da adottare a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 138 del Reg UE 625/2017, unitamente alle relative motivazioni; e

d) informazioni su ogni diritto di ricorso contro tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili a tale diritto di ricorso; utilizzando la modulistica allegata al PRISA.

3) di dare altresì atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio aziendale e che il presente provvedimento, non soggetto al controllo preventivo, diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'albo dell'Azienda.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE**S.C. PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

Proposta 888/22

Responsabile del procedimento: Bagnera Valeria

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Rizzola Giampiero